

## SCADENZARIO

**!** Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

## MESE DI AGOSTO ●●●

**20 GIOVEDÌ****IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI**

**Versamento saldi e acconti con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015 in base al modello Unico 2015, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%; tale maggiorazione non si applica sulla parte delle somme dovute compensata con altri crediti esposti nel modello F24.

Si ricorda che è possibile rateizzare gli importi da versare scegliendo il numero delle rate; il pagamento rateale deve comunque essere ultimato entro il mese di novembre. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi dello 0,33% per ogni mese di rateazione.

Le rate vanno pagate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza (oggi per il mese di agosto) dai soggetti titolari di partita Iva (l'ultima rata scade quindi il 16-11-2015) ed entro la fine del mese per gli altri contribuenti (l'ultima rata scade quindi il 30-11-2015).

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda a quanto riportato nella tabella 2 pubblicata su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 62, tenendo presente che tale tabella è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 9-6-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12-6-2015).

Si ricorda ancora che l'eventuale pagamento degli importi dovuti in base al modello Unico 2015 con l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge; l'utilizzo in compensazione, per importi superiori a 15.000 euro, del credito Iva annuale, e dal 2013 anche dei crediti relativi alle imposte dirette e relative addizionali e alle imposte sostitutive, è subordinato anche alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione.

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

**Versamento rata saldi e acconti per titolari di partita Iva.** I contribuenti titolari di partita Iva che, avendo scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015 in base al modello Unico 2015, hanno effettuato il primo versamento entro il 16-6-2015 o il 6-7-2015 (contribuenti soggetti agli studi di settore), devono versare la terza e/o ultima rata e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché le scadenze e gli interessi aggiuntivi per ogni rata variano da caso a caso, si rimanda alla tabella 1 e alla tabella 2 pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 62.

Si tenga presente che la tabella 2 è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 9-6-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12-6-2015). Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

**CONDOMINI**

**Versamento ritenuta 4%.** Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (65% in certi casi) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

**CAMERA DI COMMERCIO**

**Versamento diritto camerale annuale con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, con ricavi o compensi dichiarati non superiori al limite stabilito per

ciascun studio di settore, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento del diritto camerale 2015 dovuto per l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio competente per territorio, possono provvedervi entro oggi maggiorando l'importo dovuto dello 0,4%; tale maggiorazione si applica anche in caso di compensazione con altri crediti esposti nel modello F24. Si ricorda che nella casella «Codice ente/codice comune» riportata nella sezione «Imu e altri tributi locali» del modello F24 va indicata la Camera di commercio alla quale è dovuto il versamento riportando la sigla automobilistica del luogo; il codice tributo da utilizzare è 3850.

**IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL'ESTERO**

**Versamento imposte con maggiorazione per contribuenti soggetti a studi di settore.** I contribuenti soggetti agli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che non hanno effettuato entro il 6 luglio scorso il versamento dell'Ivie e/o dell'Ivafe, dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015, possono provvedervi entro oggi maggiorando gli importi dovuti dello 0,4%.

La scadenza interessa le persone fisiche residenti in Italia che sono proprietarie di immobili situati all'estero a qualsiasi uso destinati, ovvero titolari di altro diritto reale sugli stessi, e/o detengono attività finanziarie all'estero.

Data la particolarità della scadenza si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione del quadro RW del modello Unico 2015 consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

**INPS**

**Versamento contributo mensile pescatori autonomi.** I pescatori autonomi soggetti alla normativa di cui alla legge n. 250 del 13-3-1958 (*Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 5-4-1958), anche se non associati in cooperativa, sono obbligati a versare all'Inps un contributo mensile commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Il versamento si effettua utilizzando il modello di pagamento unificato F24, nella forma online per i soggetti titolari di partita Iva, secondo le istruzioni ricevute dall'Inps.

**Versamento contributi lavoratori dipendenti.** Scade il termine per versare i contributi previdenziali e assistenziali relativi alle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del mese precedente; entro fine mese dovrà essere trasmessa all'Inps in via telematica la denuncia Uniemens nella quale confluiscono le informazioni sui contributi e sulle retribuzioni (ex modelli DM10 ed Emens).

**Contributo previdenziale per l'iscrizione alla Gestione separata.** Scade il termine per versare all'Inps il contributo previdenziale straordinario trattenuto sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori e amministratori, a coloro che esercitano attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio quando il reddito annuo fiscalmente imponibile derivante da tali attività supera 5.000 euro, nonché agli associati in partecipazione.

Il contributo complessivamente dovuto va ripartito tra committente e collaboratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e un terzo.

Per l'obbligo di iscrizione alla gestione separata si veda, tra gli altri, il messaggio Inps n. 36780 dell'8-11-2005.

Le aliquote contributive dovute per il 2015 alla Gestione separata, dopo le modifiche apportate con la legge n. 11 del 27-2-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28-2-2015) che ha convertito il decreto legge n. 192 del 31-12-2014 (cosiddetto Milleproroghe), sono complessivamente stabilite nelle misure seguenti:

- 27,72% (invariata rispetto al 2014) per i lavoratori autonomi con partita Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 30,72% (nel 2014 era 28,72%) per tutti gli altri soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- 23,5% (nel 2014 era 22%) per i soggetti «coperti» cioè titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria, con le limitazioni elencate dall'Inps nella circolare n. 99 del 22-7-2011 e nel messaggio n. 709 del 12-1-2012 consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) dove è possibile trovare molte altre informazioni sull'argomento.

Si ricorda che i rapporti di lavoro soggetti alla Gestione separata Inps sono stati ultimamente interessati da diversi interventi modificativi, oggetto di numerosi articoli pubblicati su questa rivista, tra i quali quello attuato con l'art. 1, commi 491 e 744, della legge n. 147 del 27-12-2013 (Supplemento ordinario n. 87 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27-12-2013), cosiddetta legge di stabilità per il 2014.

**Versamento contributi artigiani e commercianti.** Scade il termine per effettuare il pagamento della seconda rata relativa ai contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti per l'anno 2015 sul reddito minimo, anche da parte di coloro che non sono titolari di partita Iva. Si ricorda che già dall'anno 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento dei contributi dovuti in quanto le medesime informazioni devono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite il Cassetto previdenziale «Dati del mod. F24» al quale si accede attraverso i servizi online del sito [www.inps.it](http://www.inps.it); è inoltre possibile vi-

sualizzare e stampare, in formato pdf, il modello F24 da utilizzare per effettuare il pagamento.

Per la contribuzione dovuta per il 2015 si veda al riguardo la circolare Inps n. 26 del 4-2-2015.

#### QUOTE LATTE

**Registrazione telematica dei dati di raccolta del latte mensili.** I primi acquirenti riconosciuti di latte vaccino crudo (cooperative, industriali, commercianti, ecc.) devono entro oggi registrare nel Sistema informativo agricolo nazionale (Sian) i quantitativi acquistati direttamente dai produttori di latte nel mese precedente, con l'indicazione del tenore di materia grassa; tale obbligo riguarda anche i produttori che eseguono la vendita diretta e la trasformazione in azienda del latte crudo raccolto.

I dati inseriti possono essere rettificati entro il giorno 15 del mese successivo.

Si veda al riguardo, oltre ai numerosi articoli fino qui pubblicati tra i quali quello riportato a pag. 12 e seguente del *L'Informatore Agrario* n. 17/2015, il decreto Mi-paaf n. 2337 del 7-4-2015 ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)), in corso di registrazione alla Corte dei Conti, emanato in applicazione dell'art. 151 del regolamento UE n. 1308/2013 del 17-12-2013.

#### RAVVEDIMENTO OPEROSO

**Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni.** Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di giugno;
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di giugno sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;
- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la quinta rata dell'Iva a saldo per il 2014 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2015 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;
- i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2015, non hanno versato entro il 16 luglio scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dello 0,5%

rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 30-7-2015) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato su *L'Informatore Agrario* n. 32/2011 a pag. 27. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

## 25 MARTEDÌ ENPAIA

**Denuncia e versamento contributi.** I datori di lavoro agricoli che assumono impiegati e dirigenti devono entro oggi:

- presentare la denuncia telematica relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente;
- effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali unicamente tramite MAV bancario, come comunicato dall'Enpaia con circolare n. 2 del 21-10-2010 consultabile sul sito [www.enpaia.it](http://www.enpaia.it); si ricorda infatti che dal 2011 non è più ammesso il pagamento tramite bonifico bancario sulla Banca Popolare di Sondrio o con bollettini di conto corrente postale.

#### IVA

**Elenchi mensili Intrastat per cessioni e/o acquisti intracomunitari.** Scade il termine per trasmettere esclusivamente in via telematica gli elenchi Intrastat relativi al mese di luglio.

Si ricorda che dal 2010 i contribuenti Iva che effettuano cessioni e/o acquisti intracomunitari (vale a dire con Paesi della UE), anche con riferimento a determinate prestazioni di servizi, sono di norma tenuti a presentare con cadenza mensile gli elenchi Intrastat relativi alle operazioni registrate o soggette a registrazione nel mese precedente, non essendo più possibile quindi presentare gli elenchi Intrastat annuali.

È stata comunque prevista la presentazione con periodicità trimestrale per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri solari precedenti (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre e ottobre-dicembre) e per ciascuna categoria di operazioni (cessioni di be-

ni, prestazioni di servizi rese, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro.

Pertanto, la presentazione trimestrale dei modelli Intra-1 (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi rese) e Intra-2 (acquisti di beni e/o prestazioni di servizi ricevute) può avvenire solo se, nei trimestri di riferimento, non si supera la soglia di 50.000 euro:

- né con riferimento alle cessioni di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi rese;
- né con riferimento agli acquisti di beni;
- né con riferimento alle prestazioni di servizi ricevute.

Se almeno una delle suddette soglie viene superata, i relativi modelli (Intra-1 e/o Intra-2) devono essere presentati mensilmente.

È quindi possibile avere una diversa periodicità (mensile o trimestrale) dei modelli Intra-1 rispetto ai modelli Intra-2. Se nel corso di un trimestre si supera la suddetta soglia, i modelli Intrastat devono essere presentati con periodicità mensile a partire dal mese successivo.

I soggetti che hanno iniziato l'attività da meno di quattro trimestri presentano i modelli Intrastat trimestralmente, a condizione che nei trimestri precedenti rispettino i suddetti requisiti.

I soggetti con obbligo trimestrale possono comunque optare per la presentazione degli elenchi con cadenza mensile; tale scelta è però vincolante per l'intero anno. I modelli Intrastat devono essere presentati all'Agenzia delle dogane o all'Agenzia delle entrate tramite Entratel, in via telematica, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre).

Si vedano sull'argomento gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 4/2010 e 10/2010, rispettivamente a pag. 65 e 80; si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 43/E e 31/E, rispettivamente del 6-8-2010 e del 30-12-2014.

## 31 LUNEDÌ IVA

**Operazioni intracomunitarie agricoltori esonerati.** I produttori agricoli esonerati (volume d'affari non superiore a 7.000 euro) devono entro oggi inviare telematicamente il modello Intra-12 (approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16-4-2010) relativo agli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione nel mese precedente versando l'Iva dovuta con il modello F24.

L'obbligo riguarda i soggetti che hanno superato il limite di 10.000 euro di acquisti intracomunitari di beni, ovvero hanno optato per l'applicazione dell'Iva su tali acquisti, o che hanno acquistato beni e servizi da fornitori non residenti qualora l'imposta sia dovuta in Italia con il meccanismo del *reverse charge*.

## IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF, CEDOLARE SECCA, IRES, IRAP, IVA, CONTRIBUTI, ALTRE IMPOSTE E TRIBUTI

**Versamento rata per soggetti non titolari di partita Iva.** I contribuenti non titolari di partita Iva che hanno scelto di rateare il pagamento di tutte o parte delle imposte dovute a saldo per l'anno d'imposta 2014 e/o in acconto per l'anno d'imposta 2015 in base al modello Unico 2015, compresi quelli interessati dagli studi di settore, direttamente o come partecipanti a soggetti interessati, che hanno effettuato il primo versamento entro il 6-7-2015, devono versare entro oggi l'eventuale rata in scadenza e gli interessi di dilazione dovuti.

Poiché la misura degli interessi aggiuntivi per ogni rata varia da caso a caso, si rimanda alla *tabella 1* e alla *tabella 2* pubblicate su *L'Informatore Agrario* n. 24/2015 a pag. 62, tenendo presente che la *tabella 2* è stata rielaborata a seguito del differimento del termine previsto con dpcm 9-6-2015 (*Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12-6-2015).

Per altre maggiori informazioni si rinvia alle istruzioni ministeriali per la compilazione dei rispettivi modelli di dichiarazione 2015, consultabili sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), e all'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 17/2015 a pag. 30 nel quale viene spiegato come consultare, e scaricare, online la speciale guida a Unico 2015.

## INPS

### Invio telematico modello UniEMens.

I datori di lavoro devono entro oggi presentare telematicamente il modello UniEMens individuale che sostituisce sia la denuncia contributiva (modello DM10) sia la denuncia retributiva (modello EMens) relative al mese di luglio; si vedano al riguardo il messaggio Inps n. 27172 e il comunicato Inps n. 27385, rispettivamente del 25 e 27-11-2009, consultabili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)

Per quanto riguarda le modalità di trasmissione telematica con il sistema di identificazione dei soggetti abilitati si veda la circolare Inps n. 28 dell'8-2-2011 e, tra i tanti, i messaggi Inps n. 18367, 20474, 24153 e 5281, rispettivamente del 27-9-2011, 28-10-2011, 20-12-2011 e 28-3-2013.

## SETTORE VITIVINICOLO

**Presentazione domanda di pagamento anticipo per investimenti biennali per la campagna 2014-2015.** Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento anticipo degli investimenti biennali della campagna 2014-2015 per le Regioni che hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento.

Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 19 emanate da Agea con la circolare prot. n. UMU.2015.433 del 18-3-2015 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

## Presentazione domanda di pagamento saldo per investimenti annuali per la campagna 2014-2015.

Scade il termine per la presentazione delle domande di pagamento saldo degli investimenti annuali della campagna 2014-2015 per le Regioni che hanno assunto da Agea la delega all'istruttoria del pagamento. Si vedano sull'argomento le istruzioni operative n. 19 emanate da Agea con la circolare prot. n. UMU.2015.433 del 18-3-2015 consultabile sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it)

## RAVVEDIMENTO OPEROSO

### Tardivo versamento imposta di registro entro 30 giorni ed entro 1 anno.

Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio scorso il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-7-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30 luglio scorso la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili che decorrono dall'1-7-2015;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2014 la registrazione, e conseguente versamento dell'imposta, dei nuovi contratti di locazione e affitto di immobili con decorrenza dall'1-8-2014;
- i contribuenti che non hanno effettuato entro il 30-8-2014 il versamento dell'imposta annuale successiva alla prima per i contratti di locazione di immobili già registrati con decorrenza dell'annualità dall'1-8-2014.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione versando entro oggi l'imposta dovuta, la relativa sanzione e gli interessi di mora, registrando il contratto quando richiesto; per gli importi dovuti e le modalità applicative si rimanda alla recente guida «Fisco e casa: le locazioni» consultabile sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)

Per quanto riguarda la regolarizzazione dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo si vedano i paragrafi 9 e 4, rispettivamente, delle circolari n. 26/E dell'1-6-2011 e n. 47/E del 20-12-2012 dell'Agenzia delle entrate, con le precisazioni contenute nella suddetta guida fiscale, consultabili sul summenzionato sito dell'Agenzia delle entrate.

A cura di  
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:  
[www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario](http://www.informatoreagrario.it/ita/Scadenario)

# L'INFORMATORE AGRARIO

[www.informatoreagrario.it](http://www.informatoreagrario.it)



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.